



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
ORTONA

ORDINANZA REGOLAMENTAZIONE OPERAZIONI A.I.B.

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Comandante della Capitaneria di Porto e Capo del Circondario Marittimo di Ortona:

- VISTA:** la Legge 21 novembre 2000, n. 353, "*Legge-quadro in materia di incendi boschivi*";
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 84/2008 in data 09 ottobre 2008;
- VISTA:** la nota n° 0029356/DPC in data 19 maggio 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri inerente "*Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2020. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia, ed ai rischi conseguenti*";
- VISTA:** la Direttiva "Concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi – indicazioni operative" – ed. 2020 del 09/06/2020;
- VISTA:** la nota del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - 3° Reparto – Ufficio II Prot. N. 03.02/0066003 in data 18.06.2020, avente come oggetto "*Operazioni A.I.B. con il prelievo di acqua in mare. Attività SCOOPING in mare*";
- RITENUTO:** necessario prevenire il verificarsi di possibili incidenti e salvaguardare l'incolumità delle persone, delle cose e la sicurezza della navigazione, nonché permettere il regolare svolgimento delle operazioni di ammaraggio e prelievo di acqua di mare;
- VISTO:** l'art. 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

Nel tratto di mare del Circondario Marittimo di Ortona, compreso tra il torrente fosso Pretaro a nord e la foce del fiume Sangro a sud, ad una distanza dalla costa non inferiore a 1000 (mille) metri, è consentito agli aeromobili impegnati nella lotta agli incendi l'ammarraggio, il prelievo d'acqua ed il successivo decollo.

ORDINA

Articolo 1

Restano escluse, per le operazioni di cui al "Rende Noto":

- le zone di mare aventi raggio 1000 (mille) metri, con centro nelle imboccature del porto di Ortona e dei porticcioli di Fossacesia e Francavilla;
- le zone di mare dove vigono ordinanze di interdizione temporanea;

- la zona di mare antistante il porto di Ortona riservata all'ancoraggio di navi compresa in un raggio di 0,7 miglia con centro nel punto di coordinate Lat. 42° 22' 30" N – Long. 014° 26' 30" E;
- le zone di mare destinate ai seguenti impianti di mitilicoltura nonché quelle comprese nei 1000 (mille) metri di distanza dai medesimi:
 - i. impianto denominato "Posidonia", di fronte il litorale sud del Comune di Francavilla al Mare (CH), delimitato dalle le seguenti coordinate geografiche
 - A) Lat. 42° 28' 03,7"N – Long. 014° 18' 37,2"E
 - B) Lat. 42° 28' 20,9"N – Long. 014° 19' 16,9"E
 - C) Lat. 42° 27' 51,6"N – Long. 014° 19' 40,2"E
 - D) Lat. 42° 27' 34,3"N – Long. 014° 19' 00,6"E
 - ii. impianto denominato "Abruzzo bio mare", ubicato di fronte il litorale del Comune di Rocca San Giovanni (CH) delimitato dalle seguenti coordinate geografiche:
 - A) Lat. 42° 19' 35.63" N – Long. 014° 29' 17.07" E
 - B) Lat. 42° 18' 50.98" N – Long. 014° 30' 20.43" E
 - C) Lat. 42° 18' 39.23" N – Long. 014° 30' 05.38" E
 - D) Lat. 42° 19' 23.87" N – Long. 014° 29' 02.03" E

Articolo 2

E' fatto obbligo ai piloti dei predetti aeromobili di informare, via radio VHF/FM (canale 16 VHF – frequenza 156.8 Mhz) o anche via telefono, prima dell'inizio delle operazioni, la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Ortona e mantenere contatti radio con questa e/o con le unità navali del Corpo eventualmente impegnate nella zona di operazioni per lo sgombero delle aree medesime, per tutta la durata delle operazioni stesse.

Prima di raggiungere l'area di prelievo prescelta il pilota responsabile del volo, anche tramite la centrale del COAU (Centro Operativo Aereo Unificato), deve comunicare, altresì, alla Sala Operativa di questa Autorità Marittima, le seguenti informazioni:

- a) Zona indicativa di prelievo ed orario di previsto arrivo in zona operazioni (E.T.A.);
- b) Tipologia, e nominativo del/degli aeromobile/i;
- c) Prevista durata delle operazioni sull'area marina individuata per il prelievo;
- d) Sistemi di comunicazione presenti a bordo, con relativi canali, al fine di stabilire idoneo contatto tra il velivolo e la Sala Operativa di questa Autorità Marittima.

Articolo 3

Rimane comunque responsabilità del pilota/capo equipaggio del velivolo determinare l'adeguatezza dello specchio acqueo prescelto, effettuando una preventiva ricognizione in volo al fine di accertare:

- a) La presenza di uno spazio circostante di ampiezza adeguata e libero da ostacoli ai fini dell'effettuazione, in condizioni di sicurezza, delle manovre di avvicinamento, ammaraggio, rifornimento idrico e decollo;
- b) Lo sgombero dell'area da natanti, persone o cose che possano creare ostacolo o subire danni;

- c) La presenza di eventuali subacquei in immersione idoneamente segnalati (pallone segna sub sormontato da bandierina di colore rosso e banda trasversale di colore bianco);
- d) Lo stato della superficie del mare e la direzione del vento in relazione alle operazioni di rifornimento idrico.

Il pilota/capo equipaggio è comunque tenuto al rispetto delle norme vigenti in materia di navigazione marittima, ivi comprese, per quanto applicabili, le regole per prevenire gli abbordi in mare.”

Articolo 4

All'interno degli specchi acquei interessati dalle operazioni di prelievo di acqua di mare, è vietata, per l'intera durata delle operazioni stesse, la navigazione, il transito e la sosta a qualunque tipo di unità, nonché la balneazione, le immersioni subacquee e l'effettuazione di qualsivoglia altra attività che possa interferire col sicuro e corretto svolgimento delle operazioni. Al fine di cui sopra le unità in mare dovranno mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dalla zona delle operazioni ponendo in essere ogni possibile accorgimento e precauzione necessari al fine di prevenire qualsiasi situazione di pericolo che possa arrecare pregiudizio alla sicurezza della navigazione ed allo svolgimento delle operazioni in corso.

Le suddette limitazioni non si applicano ai mezzi navali dello Stato eventualmente impiegati in supporto ed assistenza ai predetti velivoli.

Articolo 5

L'Ordinanza n. 84/2008 in data 09/10/2008 in premessa citata è abrogata.

Articolo 6

I trasgressori alle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza saranno puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato o altro illecito amministrativo, ai sensi degli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, dell'articolo 53 del D. Lgs. n. 171/2005 e saranno responsabili dei danni a persone, animali o cose, manlevando l'Autorità Marittima da ogni responsabilità.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/ortona nonché l'opportuna diffusione tramite le locali associazioni/organizzazioni interessate e gli organi di informazione.-

IL COMANDANTE
C.F.(CP) Cosmo FORTE

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 art. 21)